SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

n. 14

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 21 marzo 1977)

INDICE

ARIOSTO: Per il trasferimento della signora Giorgio Caterina operaia presso la SIP da Milano a Bari (352) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . *Pag.* 310

BARBARO: Esito dell'ispezione presso la cooperativa « Aurelio Carraturo », appaltatrice del servizio di nettezza urbana nel comune di Margherita di Savoia (26) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 311

BERNARDINI, BREZZI. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, VILLI: Sui motivi dei ritardi con i quali vengono corrisposti gli stipendi ai professori universitari ed agli assistenti (689) (risp. MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 312

BRUGGER: Sul mancato indennizzo a 300 danneggiati sudtirolesi per requisizioni di legname subite dagli alleati nel 1945 (590); Mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione del tesoro, della transazione giudiziale a favore di ditte sudtirolesi (820) (risp. CORA', *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 313

Sulla composizione della commissione provinciale per i dipendenti dell'agricoltura nella provincia di Bolzano (717) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 315

BUSSETI, GIOVANNIELLO, MEZZAPESA: Aggiornamento delle aliquote contributive a carico delle ditte coltivatrici dirette (660) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 315

Per l'eliminazione del ruolo provvisorio di esazione dei contributi previdenziali agricoli (661) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . *Pag.* 316

In merito all'applicazione del contributo della Cassa integrazione salari ai pensionati coltivatori diretti (663) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 318

CAZZATO, LUCCHI Giovanna, GIOVANNETTI: Sull'attività dell'ENAOLI (679) (risposta ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 319

CHIELLI, CIACCI, BONDI: Sulle precarie condizioni della strada di servizio di Prato Ranieri (Grosseto) (756) (risp. LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 319

DALLE MURA, SIGNORI: Per la cessione in uso alla « Snia-Viscosa » dell'area del « Polverificio Esercito » di Pallerone di Aulla (Massa Carrara) (650) (risp. LATTANZIO, *Ministro della difesa*) 320

D'AMICO: Sugli interventi da programmare in favore dei comuni di Casalanguida e Carpineto Sinello (Chieti), colpiti da alluvioni (573) (risp. PADULA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) . . . 321

MINNOCCI: Sulla Raccomandazione n. 785, del Consiglio d'Europa, relativa all'igiene e alla sicurezza in agricoltura (386) (risposta ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 322

PELUSO: Mancata applicazione dell'accordo sottoscritto circa un anno fa tra sindacati e regione per i braccianti forestali di Lon-

gobucco e di altri centri silani della provincia di Cosenza (325) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . *Pag.* 323

PINTO: Sulla rappresentanza in seno al CNEL delle associazioni sindacali (621) (risposta ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 323

Per eliminare gli anacronistici squilibri per il pagamento della « pensione » a favore dei lavoratori invalidi (727) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 324

PISANO': Per conoscere il numero e l'ammontare dell'esposizione debitoria delle aziende editoriali verso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPG) e perchè quest'ultimo non promuova nei loro confronti azione giudiziaria (428) (risposta ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 325

RIZZO: In merito alla realizzazione di uno stabilimento di elementi prefabbricati per l'edilizia nella provincia di Enna (636) (risposta DE MITA, *Ministro senza portafoglio*) 326

SALERNO: Sul riordinamento delle carriere dei dipendenti INAM (635) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 327

SIGNORI: In merito alla chiusura del calzaturificio « Kent » di Castel del Piano (649) (risp. ANSELMI Tina, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 330

Sui danni provocati dalle mareggiate del febbraio 1976 al litorale di Prato Ranieri (Grosseto) (775) (risp. LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*) 331

VIVIANI: Trasferimento disciplinare di sottufficiali nella caserma « Cadorna » di Legnano (579) (risp. LATTANZIO, *Ministro della difesa*) 332

ARIOSTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, in data 23 settembre 1975, la signora Giorgio Caterina, operaia in servizio presso la SIP di Milano (Via Pirelli, 35), ha prodotto domanda di trasferimento a Bari;

che l'istanza è stata provocata dall'esigenza di ricongiungersi con il marito che, a sua volta, è stato costretto a trasferirsi in provincia di Bari in conseguenza del trasferimento in Puglia dell'azienda presso la quale prestava lavoro;

che, con atto esecutivo del pretore di Milano, la Giorgio è stata sfrattata dal proprio alloggio in Milano;

che l'operaia ha una figlia di 6 anni che convive con il padre;

che, in conseguenza della forzata separazione, la Giorgio è caduta in uno stato gravissimo di prostrazione psichica che ha determinato il suo ricovero presso la clinica neurologica dell'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari) e la necessità di cure specialistiche, tuttora in corso;

che quest'ultima circostanza è stata avvalorata, in sede di visita fiscale, da parte dell'INAM, su richiesta della SIP;

che tutte le suesposte circostanze sono state evidenziate sia nella domanda di trasferimento prodotta dalla lavoratrice, sia da interventi successivi svolti presso la Direzione generale della SIP;

che, nonostante tutto quanto sopra, la SIP non ha inteso, a tutt'oggi, effettuare il richiesto movimento,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ritenga motivata la resistenza della SIP al trasferimento di un'operaia il cui rendimento in servizio, nelle attuali condizioni, sarebbe oltremodo risibile o se, invece, non ritenga che tale comportamento della SIP sia lesivo dei diritti umani, sociali ed economici della lavoratrice, costretta a trasferirsi, non per un capriccio, ma per obiettive circostanze casuali la valutazione delle quali dovrebbe escludere ogni indugio.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se non ritenga, nella sua duplice veste di Ministro e di donna, di dover intervenire energicamente presso la SIP perchè sia disposto l'immediato trasferimento dell'operaia da Milano a Bari, a sanatoria di una situazione familiare i cui risvolti psicologici ed umani non possono sfuggire a nessuno.

(4 - 00352)

RISPOSTA. — In difetto di disposizioni legislative o contrattuali cui poter fare riferimento, al fine di ricercare una soluzione alla delicata situazione prospettata, è stato rivolto, tramite l'Ispettorato del lavoro di Na-

poli, l'invito alla direzione competente della SIP ad esaminare, con la sensibilità che il caso richiede, la domanda di trasferimento della lavoratrice interessata.

La direzione zonale di Napoli ha fatto però presente che fino ad oggi non è stato possibile dar corso al trasferimento richiesto perchè non si sono verificate a Bari esigenze di servizio nei settori di lavoro in cui la dipendente può essere utilizzata.

La stessa direzione, nel confermare che la domanda della dipendente in questione è tenuta in evidenza, ha fatto, peraltro, rilevare che sono giacenti altre domande di trasferimento in 5ª zona (Campania, Puglie, Calabria e Sicilia), per ricongiungimento al coniuge, di lavoratrici tutte aventi sede di lavoro a Milano, presentate nella maggior parte in date anteriori a quella della domanda della predetta lavoratrice.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

BARBARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale esito abbia avuto l'ispezione presso la cooperativa « Aurelio Carraturo », corrente in Margherita di Savoia (Foggia), alla via 2ª Regina, iscritta presso il Tribunale di Foggia al n. 2786 reg. soc. ed appaltatrice del servizio di nettezza urbana nel comune di Margherita di Savoia.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda al vero che la detta cooperativa abbia trattenuto ai soci lavoratori il 6,35 per cento, più lo 0,1 per cento, più lo 0,35 per cento della paga conglobata per contribuzioni INPS, INAM, GESCAL, sebbene i relativi importi fossero stati interamente corrisposti dall'Amministrazione comunale, avendo quest'ultima, con deliberazioni nn. 25/73, 28/74 e 14/75, pagato alla detta cooperativa l'intera percentuale per tali contribuzioni del 21,40 per cento (1973) e del 22,40 per cento (1974);

se di tali somme, incamerate dalla cooperativa, l'ispezione abbia rinvenuto traccia nei bilanci relativi;

se, sempre sulla scorta del risultato dell'ispezione, risulti che le festività infrasettimanali siano state liquidate a prezzo inferiore a quello pagato dal comune e se le ferie corrisposte regolarmente dall'Amministrazione comunale siano state liquidate ai soci lavoratori;

ove tale disamministrazione fosse risultata dall'ispezione, quali provvedimenti intenda adottare il Ministro perchè abbia termine detta violazione dei diritti dei lavoratori e questi ultimi recuperino le somme indebitamente sottratte.

(4 - 00026)

RISPOSTA. — Le risultanze della ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa « Aurelio Carraturo », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), non hanno evidenziato irregolarità di rilievo ed hanno escluso, in ogni caso, che dall'operato degli amministratori sia derivato danno alcuno ai soci lavoratori.

In particolare, per ciò che concerne gli oneri previdenziali ed assistenziali è risultato che la cooperativa ha effettuato, sulle retribuzioni corrisposte ai soci, le trattenute nella misura prevista dalla legge in quanto i relativi importi corrisposti dall'Amministrazione comunale, da destinare per statuto a fini sociali, sono stati utilizzati per fronteggiare gli aumenti delle retribuzioni stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e dagli scatti di contingenza, riconosciuti dalla predetta amministrazione ma di fatto non liquidati.

Quest'ultima circostanza ha determinato anche il mancato accantonamento delle indennità di anzianità che i responsabili della cooperativa si riservano di effettuare non appena l'amministrazione appaltante provvederà a saldare il proprio debito nei confronti del sodalizio ammontante a circa 30 milioni di lire.

Riguardo al pagamento delle prestazioni effettuate nelle ricorrenze festive la cooperativa, al fine di eliminare differenze di trattamento economico tra i soci, che, a seguito

del godimento a turno del riposo settimanale, non potevano prestare, nelle ricorrenze festive, l'attività lavorativa, con verbale dell'assemblea dei soci del 1° febbraio 1973 ed all'unanimità ha stabilito di corrispondere a tutti i soci, indipendentemente dalla prestazione, la doppia retribuzione con espressa rinuncia da parte di quelli che lavorano, della ulteriore maggiorazione del 50 per cento, realizzando così per tutti un trattamento unico.

Relativamente all'istituto delle ferie, sino al 1974, vi era la seguente situazione: i soci rinunciavano ad usufruire del periodo annuale delle ferie poichè ottenevano il compenso per ferie non godute.

Dal 1° gennaio 1975, a seguito di chiarimenti intervenuti con l'Amministrazione comunale circa l'applicazione dell'articolo 5 del capitolato di appalto, in base al quale il lavoro del personale in ferie doveva essere effettuato dal restante personale, il sodalizio ha normalizzato la situazione concedendo a tutti i soci il periodo di ferie e corrispondendo la normale retribuzione.

Si fa presente, infine, che, in conformità del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative al cui esame sono state sottoposte le risultanze dell'ispezione, si è provveduto a diffidare la cooperativa di cui trattasi alla corretta osservanza delle norme di legge e di statuto che disciplinano la compilazione e l'approvazione dei bilanci, la deliberazione dei compensi agli amministratori e ai sindaci, la vidimazione dei libri sociali e la pubblicazione e il deposito dei vari atti sociali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

BERNARDINI, BREZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, VILLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali sono i motivi dei ritardi, spesso di anni, con i quali vengono corrisposti gli stipendi ai professori universitari ed agli assistenti che, per nuova nomina o per trasferimento, raggiungono una sede universitaria nonchè degli altri ritardi relativi alle variazioni di parametro del personale in servizio.

Premesso poi che ad analoga interrogazione il Ministro della pubblica istruzione ha già risposto, precisando che tali ritardi non derivano da responsabilità della sua amministrazione e rinviando al Ministro in indirizzo, si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro interrogato intende prendere per riportare alla normalità l'erogazione degli stipendi, tenendo conto non solo dei disagi a cui va incontro questo personale docente ma anche dei riflessi negativi, sull'impegno universitario, derivanti dal fatto che i professori sono propensi o costretti ad accettare impegni extra-universitari per far fronte alle proprie necessità.

(4 - 00689)

RISPOSTA. — Si comunica, a conferma di quanto fatto presente dal Ministero della pubblica istruzione in risposta alla interrogazione 4 - 00403, che, per quanto riguarda gli stipendi dei professori universitari, le direzioni provinciali del tesoro possono provvedere ad aprire partite di spesa fissa a favore dei professori medesimi soltanto dopo la registrazione alla Corte dei conti dei decreti di nomina e dopo aver ricevuto i relativi ruoli di pagamento da parte della competente Amministrazione.

Tuttavia, l'Amministrazione della pubblica istruzione può autorizzare le direzioni provinciali del tesoro, giusta le disposizioni in vigore, ad aprire partite provvisorie di stipendio.

In assenza di pagamento sulle partite provvisorie, sono le stesse università a corrispondere sui loro fondi di cassa delle anticipazioni che le direzioni provinciali del tesoro provvedono a recuperare per intero in sede di conguaglio sulle partite definitive. È da considerare peraltro che le comunicazioni attestanti l'avvenuta cessazione del regime di acconti, come pure le notizie riguardanti lo stato di famiglia degli interessati, necessarie per la sistemazione del trattamento sotto il profilo economico e tributario, non pervengono quasi mai con la dovuta tempestività alle citate direzioni provinciali, dando co-

sì luogo ad ulteriori inevitabili ritardi, che si cumulano con quelli provocati dal carico generale di arretrato.

Per quanto concerne gli assistenti, la cui nomina è invece demandata ai rettori delle università, il medesimo inconveniente ha luogo perchè non sempre i Rettorati, pur avvalendosi della predetta facoltà di autorizzare l'apertura di partite provvisorie, hanno cura di evitare la contemporanea corresponsione delle anticipazioni di cassa, con la conseguenza di un doppio conguaglio che prolunga l'*iter* dei provvedimenti di liquidazione definitiva.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
MAZZARRINO

11 marzo 1977

BRUGGER. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, a causa di trattamento discriminatorio, oltre 300 danneggiati sudtirolesi sono ancora in attesa di ricevere l'indennizzo loro spettante per requisizioni di legname subìte dagli alleati nel 1945.

Un accordo, propiziato in sede internazionale dal Governo austriaco e in sede interna dalla Commissione per l'Alto Adige (Commissione « dei diciannove »), è stato raggiunto molti anni addietro, con l'appoggio del commissario del Governo per la provincia di Bolzano e con l'intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Successivamente l'intesa è stata formalizzata nell'atto di transazione 30 maggio 1975, previo favorevole parere dell'Avvocatura generale dello Stato e previa deliberazione unanime della 5ª Commissione bilancio e tesoro del Senato sull'ordine del giorno a firma dell'interrogante, in data 1° febbraio 1973, in occasione della discussione sul bilancio, con pieno consenso del Governo, quivi rappresentato dal Sottosegretario al tesoro. Forze oscure, tuttavia, hanno impedito all'atto di transazione, sottoscritto col Ministro quasi due anni fa, di giungere a conclusione.

Ciò premesso, l'interrogante chiede anche di conoscere:

a) quali misure il Ministro intenda adottare per ricostruire la veridicità dei fatti e per garantire l'urgente esecuzione dell'atto transattivo suddetto;

b) in quale modo intenda provvedere per indennizzare le ditte danneggiate delle lesioni sopportate a causa della svalutazione monetaria verificatasi dopo la sottoscrizione dell'atto transattivo di cui si tratta, incautamente difficoltato.

(4 - 00590)

BRUGGER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se sono esaurientemente informati del contenuto dell'interrogazione numero 4 - 00590 del 15 dicembre 1976, tuttora inevasa, diretta al Ministro del tesoro e riguardante la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione del tesoro, della transazione giudiziale rep. 1204 della Intendenza di finanza di Bolzano, a favore di oltre 300 ditte sudtirolesi danneggiate da requisizioni alleate nel 1945, redatta sin dal 30 maggio 1975 in forma pubblica amministrativa, a seguito dell'iniziativa promossa dall'Avvocatura distrettuale di Trento con offerta transattiva alle attrici, di cui nota n. 353/1970, previ accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri (nota 27 gennaio 1970, numero 200/488 II T. 17) e a seguito delle istruzioni ricevute dalla direzione generale dei danni di guerra (nota 4 febbraio 1970, numero s./6947).

L'annosissima questione discriminatoria venne in questo modo definita dopo centinaia di rifiuti « scritti » opposti alle ditte ad opera dell'Amministrazione del tesoro, a partire dal 1948 e sino alla insufficiente liquidazione tardiva effettuata nel 1963-65 che malauguratamente indusse alla instaurazione di molteplici liti giudiziali davanti al tribunale di Trento.

La rappresentanza politico-parlamentare, dal canto suo, avverso il maltrattamento attuato dall'Amministrazione del tesoro, intervenne incessantemente sin dal 1948, in atti parlamentari, con interpellanze e interrogazioni numerosissime, patrocinò altresì

la definizione della transazione 30 maggio 1975 e in quell'occasione esercitò pressioni perchè le ditte accettassero l'indennizzo per danni da ritardo, inducendole a transare al 40 per cento della somma determinata, in base al rapporto di svalutazione monetaria da uno a due, sebbene il valore del legname, cui l'indennizzo si riferisce, sia aumentato nel frattempo (1948-1975) secondo il rapporto da uno a venti.

Nella situazione verificatasi di inesecuzione della transazione, che appare incautamente difficoltata dall'Amministrazione del tesoro, i parlamentari sudtirolesi si considerano personalmente coinvolti dalla esiguità della somma da essi fattasi definire nell'atto transattivo e nello stesso tempo ritengono di possedere primo titolo, avendo in tal modo enormemente avvantaggiato l'interesse dello Stato, per esigere dal Governo quanto meno:

a) il pagamento immediato della somma prevista a favore delle ditte danneggiate dall'atto transattivo 30 maggio 1975;

b) una indagine amministrativa immediata sulle responsabilità connesse con la intralciata esecuzione della transazione stessa, ai fini del risarcimento del danno conseguente alla svalutazione monetaria verificatasi tra la data della stipula del 30 maggio 1975 e la data del pagamento di cui al paragrafo precedente.

(4 - 00820)

RISPOSTA. — La questione sollevata trae, com'è noto, origine dalla requisizione effettuata dagli alleati nel 1945 a carico di cento ditte alto-atesine (e non trecento) di circa 65.000 metri cubi di legname, pagato al prezzo di lire 1.800 al metro cubo.

Le domande di integrazione di detto prezzo presentate da novantasei delle menzionate ditte furono respinte essendo risultato che i pagamenti a suo tempo effettuati dagli alleati erano stati eseguiti a saldo e non in acconto come sostenuto dagli interessati (regio decreto 21 maggio 1946 n. 451).

Successivamente, in base a documentazione presentata nel 1965 e ritenuta sufficiente dall'Amministrazione, furono liquidati e pagati a settantatre ditte, ai sensi della legge n. 10 del 9 gennaio 1951, a titolo di integrazione delle somme corrisposte dagli alleati, indennizzi per circa lire 187 milioni relativi a mc. 49.000 di legname.

Per le altre ventitre ditte, i pagamenti già disposti o in corso di autorizzazione per l'importo di circa 60 milioni di lire, furono sospesi su suggerimento dell'Avvocatura generale dello Stato, dopo che settantotto ditte (comprese cinque non liquidate) avevano convenuto l'Amministrazione dinanzi al tribunale di Trento per ottenere una indennità che, con aggiunta di interessi e spese di giudizio, elevava la pretesa ad oltre 4 miliardi e mezzo di lire.

La causa relativa che è tuttora pendente verrà discussa nell'udienza prevista per il 18 maggio 1977.

Nelle more, l'Associazione degli industriali della provincia di Bolzano proponeva la composizione extragiudiziale della vertenza mediante il pagamento in favore delle ditte interessate della somma di 900 milioni.

Il Tesoro, confortato dal parere favorevole espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, nuovamente sentita al riguardo, e nella considerazione che la questione avrebbe potuto trovare una radicale soluzione anche per le ditte non in causa, ha ritenuto possibile tentare una composizione transattiva, provvedendo all'uopo alla formulazione di uno schema di proposta che, munito del visto legale dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento e corredato dalla prescritta documentazione, è stato sottoposto al preventivo parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2410. Il suddetto organo consultivo, con parere numero 833/75 emesso nella adunanza del 19 maggio 1976, ha espresso contrario avviso sulla « opportunità e convenzienza » per l'Amministrazione di addivenire alla stipula dell'atto di transazione di cui sopra.

A seguito di quanto successivamente fatto presente dalla Associazione degli industriali della provincia di Bolzano al Consiglio di Stato circa l'asserita inesatta conoscenza, da parte dell'alto consesso, della dimensione

dell'alea di giudizio e della entità delle rinunzie fatte in via di transazione dall'Associazione stessa, il Consiglio di Stato, nuovamente investito della questione dal Ministero, con parere 64/77 emesso in data 8 febbraio 1977, ha sospeso ogni pronuncia richiedendo all'Amministrazione gli elementi utili per la migliore valutazione della proposta transattiva. Al fine di ottenere i necessari elementi di giudizio l'Amministrazione ha senza indugio doverosamente promosso ulteriore richiesta di parere all'Avvocatura generale dello Stato ed è in attesa della relativa risposta.

Nessuna censura di inadempienza o di inerzia può pertanto essere imputata all'Amministrazione del tesoro in relazione alla questione di che trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
CORÀ

16 marzo 1977

BRUGGER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che, con decreto n. 218 del 20 novembre 1976, pubblicato nella Gazzetta della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 7 dicembre 1976, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bolzano ha reso nota la composizione della commissione provinciale per i dipendenti dall'agricoltura, si chiede di conoscere il motivo per il quale dalla predetta commissione è stata esclusa la rappresentanza del sindacato autonomo altoatesino (ASGB), in aperta discriminazione di un organismo che, da anni, raccoglie la quasi totalità delle adesioni dei prestatori di lavoro della provincia ed in violazione dei diritti acquisiti dalla minoranza etnico-linguistica allogena.

Dato che nel decreto contestato si fa cenno a « sindacati provinciali », ne consegue il giusto diritto per l'ASGB ad una partecipazione diretta e qualificata, in democratica rappresentanza dei propri iscritti.

L'interrogante chiede, pertanto, un immediato intervento del Ministro atto, non solo a modificare opportunamente il decreto menzionato, nel senso di vedere l'ASGB rappresentato con parità di diritti nella predetta commissione provinciale, ma, altresì, a garantire *pro futuro* il riconoscimento dei diritti acquisiti in ogni senso da detto sindacato su base provinciale.

(4 - 00717)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che con decreto 29 novembre 1976 del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Bolzano si è provveduto ad includere nella Commissione provinciale per la manodopera agricola di quella provincia un rappresentante del sindacato autonomo altoatesino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

BUSSETI, GIOVANNIELLO, MEZZAPESA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che la legge n. 83 del 1970 in tema di contributi unificati stabiliva delle fasce di esecuzione e riduzione (fino a 30.000 lire e 70.000 lire di importo annuo di base contributiva veniva effettuata una riduzione delle aliquote contributive a carico delle ditte coltivatrici dirette);

considerato che, mentre nel 1970, quando la base contributiva era ancorata a 250 lire per giornata lavorativa, occorrevano circa 120 giorni di assunzione per superare la fascia di lire 30.000, nel 1976, a seguito degli aumenti notevoli per le aliquote contributive, sono state sufficienti 15 giornate di assunzione per superare detta fascia di lire 30.000,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritiene opportuno aggiornare proporzionalmente tali fasce di esecuzione per i coltivatori diretti, in modo da contribuire alla riduzione dei costi di produzione in agricoltura, in un periodo in cui appare inderogabile produrre di più e a minor costo.

(4 - 00660)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo. Il Governo ha costantemente cercato di contenere al massimo gli aumenti di contributi nel settore agricolo; il complesso dei contributi agricoli unificati non raggiunge infatti l'importo del contributo dovuto dai datori di lavoro degli altri settori della produzione per la sola assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Indubbiamente il progressivo aumento delle aliquote contributive e la conseguente elevazione dei carichi contributivi ha di fatto ristretto l'area delle agevolazioni contributive dalle quali, peraltro, restano esclusi, per esplicita disposizione di legge, i contributi di più rilevante importo come quelli dovuti alla gestione i.v.s.

Ciò si è reso, tuttavia, necessario per la copertura di una parte, invero modesta, dei rilevanti oneri finanziari connessi con il continuo ampliamento della tutela previdenziale dei lavoratori agricoli.

Lo sbilancio attualmente esistente nel settore agricolo tra contributi e prestazioni non consente per il momento di poter operare nel senso richiesto.

Si fa rilevare al riguardo che nell'anno 1975 mentre le gestioni previdenziali hanno sostenuto una spesa di 3.686 miliardi per prestazioni nel settore agricolo, le entrate contributive hanno fatto registrare un introito di soli 319 miliardi: ciò sta a significare che il costo della previdenza è stato in gran parte sostenuto con il concorso dello Stato (28,2 per cento) e della solidarietà intersettoriale (63,1 per cento).

Il concorso del settore agricolo nel finanziamento della previdenza dei lavoratori agricoli ha raggiunto pertanto appena l'8,7 per cento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

BUSSETI, GIOVANNIELLO, MEZZAPESA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano illegittimi ed iniqui alcuni adempimenti del Servizio contributi agricoli unificati che, interpretando la circolare ministeriale del 9 ottobre 1971, emanava proprie disposizioni, con circolare 4 gennaio 1972, n. 2, introducendo di fatto il ruolo provvisorio di esazione dei contributi previdenziali in 3 rate nell'anno solare (agosto, ottobre e dicembre), sulla base dell'impiego di manodopera rilevato nell'anno precedente.

Tale procedura si basa sull'erronea presunzione che l'impiego di manodopera nelle aziende agricole si attesti ogni anno, all'incirca, sul medesimo livello occupazionale (presunzione gratuita che non tiene conto della necessaria rotazione colturale, della meccanizzazione e delle calamità naturali, fattori incidenti sul numero degli operai utilizzati), con il risultato effettivo che gli imprenditori agricoli sono costretti ad anticipare notevoli somme che verranno in parte rimborsate dopo anni, svalutate, prive di rimborsi di aggi esattoriali e CAC (contributi di assistenza contrattuale) indebitamente versati, in contrasto evidente con il principio espresso dalla legge 5 marzo 1963, numero 322, secondo la quale il pagamento dei contributi unificati deve avvenire sull'effettivo impiego della manodopera agricola accertata in ciascun anno.

Tali inconvenienti, anche di ordine burocratico-amministrativo (imposizione provvisoria e quindi conguaglio), possono essere corretti spostando di soli sei mesi le rate della riscossione, portandole, cioè, al 25 febbraio, al 25 aprile ed al 25 giugno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce l'accertamento, anche sulla base dei modelli di denuncia trimestrale delle giornate lavorative impiegate, così come previsto dalla legge n. 83 del 1970 con i modelli « C-8 » degli Uffici comunali di collocamento.

Gli interroganti fanno notare che verrebbe così eliminata la provvisorietà di un'imposizione che diventa definitiva solo con le successive operazioni di conguaglio e che, rapportata ai definitivi dati di occupazione, potrebbe risultare anche indebita, e quindi illegittima parzialmente o totalmente.

L'eliminazione del ruolo provvisorio porterebbe all'istituzione di un ruolo principale,

la cui base contributiva sarebbe rappresentata dalle succitate dichiarazioni trimestrali.
(4 - 00661)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

L'attuale sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati relativo alle giornate di manodopera prestate dai braccianti e categorie assimilate, oltre a corrispondere ad una corretta applicazione delle disposizioni di legge vigenti, è reso necessario dall'esigenza di riscuotere i contributi nell'anno stesso in cui si verificano i rapporti di lavoro cui si riferiscono i correlativi obblighi previdenziali.

Mentre per la manodopera fissa all'inizio dell'anno solare già possono essere dichiarati ed accertati i nominativi dei lavoratori alle dipendenze delle varie imprese, per i braccianti solo a consuntivo si può conoscere l'esatto numero di giornate assunte dal datore di lavoro.

Non potendosi perciò lasciare le gestioni previdenziali per un anno sprovviste dei contributi, mentre le stesse sono soggette alla erogazione delle correlative prestazioni per i rischi assicurativi che si verificano in costanza di rapporti di lavoro, e non potendosi conoscere nel corso dell'anno l'esatto numero di giornate che verranno impiegate durante lo stesso — data la precarietà dei rapporti bracciantili — è necessario ricorrere ad un accertamento provvisorio basato sulla presunzione che la manodopera occupata in ogni azienda sia nel corso di un anno pari a quella impiegata nell'anno precedente, salvo conguaglio nell'anno successivo allorchè sarà possibile conoscere, a consuntivo, l'esatto numero di giornate impiegate.

Tale sistema deriva, come si è detto, dall'applicazione delle norme sull'effettivo impiego di manodopera ritenuto valido dalla Corte costituzionale, allorchè tale alto consesso ebbe a pronunciarsi negativamente sul sistema di imposizione basato sull'ettaro-coltura.

La Corte costituzionale, infatti, ha esplicitamente riconosciuto la validità dell'articolo 5 del decreto-legge 23 gennaio 1948, n. 59, che prevedeva appunto che l'accertamento contributivo deve essere effettuato sulla base dell'impiego di manodopera rilevato per ciascuna azienda agricola nell'anno precedente.

L'attuale sistema di accertamento si basa appunto su tale norma nonchè sulle disposizioni che disciplinano le denunce periodiche della manodopera impiegata, disposizioni contenute nella legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

Il sistema di accertamento basato su tali norme è stato mantenuto in vigore da una esplicita disposizione di legge, l'articolo 19 della legge 11 marzo 1970, n. 83, che così recita: « nulla è innovato per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei contriguti agricoli unificati... cui si provvede secondo le vigenti disposizioni ».

Si deve notare che la procedura che prevede, ad integrazione dei ruoli provvisori, ruoli definitivi di conguaglio è stata introdotta in tutto il territorio nazionale su sollecitazione delle stesse categorie interessate a seguito di disposizioni amministrative promosse da questo Ministero. Si è ritenuto opportuno cioè generalizzare una prassi già adottata in passato in quasi tutte le province ove vigeva l'accertamento dell'effettivo impiego di manodopera.

È da rilevare che attraverso l'accertamento provvisorio, prima che si realizzi il suddetto conguaglio, mentre si verificano indubbiamente situazioni di svantaggio per quei contribuenti che sono costretti ad anticipare somme non dovute, avendo impiegato nell'anno di competenza giornate lavorative in misura inferiore a quella dell'anno precedente, si verificano altresì situazioni di vantaggio per coloro che registrano un aumento nella manodopera impiegata nell'anno di competenza rispetto a quella assunta nell'anno precedente.

I conguagli attivi per le aziende riflettono anche i maggiori importi degli aggi esattoriali corrisposti sulla base dell'accertamento provvisorio, ma non operano sugli eventuali contributi di assistenza contrattuale (CAC) data la natura volontaria del relativo versamento.

In ogni caso, per attenuare l'inconveniente dell'anticipazione di ingenti somme che po-

trebbero poi risultare non dovute, lo SCAU — su sollecitazione di questo Ministero — ha diramato istruzioni ai propri uffici periferici atte a consentire la sospensione della iscrizione a ruolo dei contributi relativi a manodopera bracciantile, qualora, a seguito di documentata istanza di parte, risulti che per cause rilevanti (quali la cessazione di attività, la riduzione della superficie imponibile, eventi calamitosi, eccetera) le ditte interessate, nell'anno di competenza, non hanno assunto manodopera o ne hanno impiegata in misura nettamente inferiore a quella dell'anno precedente, così da assoggettare poi tali ultime ditte a tassazione solo allorchè a fine anno si sia potuto stabilire l'esatto numero delle giornate imponibili.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

BUSSETI, GIOVANNIELLO, MEZZAPESA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano erronea l'interpretazione data dal Servizio per i contributi agricoli unificati all'articolo 19 della legge n. 457 del 1972 per quanto riguarda l'applicazione del contributo della Cassa integrazione salari ai pensionati coltivatori diretti.

Infatti, tale assurda interpretazione ha portato lo SCAU ad escludere dalla esenzione da contributi CIS le ditte coltivatrici dirette pensionate, con danno economico e morale maggiore, appunto per la tarda età (i lavoratori autonomi sono pensionabili a 65 anni) e per l'invecchiamento statisticamente riconosciuto della conduzione delle aziende diretto-coltivatrici, dove vi è più bisogno di manodopera agricola avventizia. È notorio che i coltivatori diretti pensionati godono di una pensione IR in quanto sono stati assoggettati all'obbligo dell'assicurazione malattia e invalidità e vecchiaia.

Gli interroganti, inoltre, chiedono un intervento sul Servizio per i contributi agricoli unificati, affinchè l'articolo 19 della legge n. 457 del 1972, che esonera le ditte coltivatrici dirette assicurate per la malattia ai sensi della legge n. 1136 del 22 novembre 1954 dal contributo CIS, sia interpretato nel senso di estendere l'esonero anche alle ditte pensionate.

L'aver conseguito, infatti, la pensione, non preclude agli stessi il diritto ai benefici previsti per la categoria e non li esclude, in quanto pensionati, dalle discriminazioni e dalle sperequazioni cui sono soggetti i lavoratori autonomi attivi.

In altri termini, il fatto di essere pensionati non fa perdere ad essi la qualifica di coltivatori diretti. Una interpretazione più elastica e quindi meno restrittiva dell'articolo 19 eliminerebbe un danno economico e morale a coloro i quali hanno più bisogno di manodopera agricola avventizia per l'invecchiamento, per altro riconosciuto statisticamente delle aziende diretto-coltivatrici.

(4 - 00663)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

Questo Ministero, con lettera del 22 gennaio 1975 diretta allo SCAU, ha espresso l'avviso che l'esenzione, prevista dalle norme in questione, dall'obbligo del pagamento dei contributi per la Cassa integrazione guadagni a favore dei coltivatori diretti, deve intendersi riferita a tutte le imprese condotte a coltivazione diretta, comprese quelle il cui titolare sia pensionato.

Si è in sostanza ravvisato che, secondo un'interpretazione logica, la norma di cui trattasi abbia inteso stabilire l'esenzione a favore delle imprese che coltivano direttamente i propri fondi con il prevalente impiego di manodopera familiare, a prescindere dal fatto che i titolari di azienda siano, nel momento in cui la norma stessa si deve applicare, pensionati o meno.

L'agevolazione in parola non può, peraltro, riguardare quei datori di lavoro non più iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti di cui alla legge 1136/1954 i quali, a seguito del pensionamento, non si dedicano più con l'apporto del nucleo familiare alla coltivazione dei terreni, conducendo gli stessi in economia con l'impiego esclusivo e prevalente di manodopera salariale.

Con l'intervento chiarificatore anzidetto, pertanto, deve ritenersi risolta la questione rappresentata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

CAZZATO, LUCCHI Giovanna, GIOVANNETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale, mentre è in corso la discussione per la soppressione degli enti inutili, e fra questi l'ENAOLI, questo sta procedendo alla concessione a trattativa privata di una serie di opere da destinare a comunità semiconvittuale, ad unità operative dell'Ente, a strutture di servizi sociali, ad attrezzature sportive, eccetera, e tutto ciò sta avvenendo in diverse zone del territorio nazionale con una spesa di circa tre miliardi di lire;

se risponde, altresì, a verità che lo stesso Ente sta procedendo all'assunzione di altro personale alle proprie dipendenze.

Se quanto innanzi detto risultasse vero, non solo determinerebbe un ulteriore aggravamento finanziario del predetto Ente, ma rischierebbe di precostituire condizioni di difficoltà nel momento in cui si verificherà il trapasso di gestione dell'attività dello ENAOLI ad altri enti pubblici, quali le Regioni.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se non si ritiene il comportamento della direzione ENAOLI in contrasto con le scelte programmatiche del Governo di sopprimere gli enti inutili e costosi e se non si ritiene, altresì, d'intervenire con la massima urgenza ed autorevolezza per impedire all'ENAOLI di effettuare le operazioni in corso, nell'attesa che il Parlamento traduca in atti concreti i contenuti della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordino degli Enti pubblici su cui la Commissione sta lavorando.

(4 - 00679)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

Le opere edilizie appaltate dall'ENAOLI, cui si fa riferimento, riguardano in modo ricorrente interventi di manutenzione straordinaria nei 16 collegi di proprietà dell'ente costruiti da oltre 20 anni.

Esse, come si evince dal bilancio consuntivo 1975 e dai dati di preconsuntivo del 1976, hanno comportato nel quinquennio 1972-1976 una spesa complessiva di un miliardo e 600 milioni circa con una spesa media di 320 milioni all'anno, pari a circa il 2 per cento del valore di inventario di 17 miliardi del patrimonio in questione.

Le opere vengono appaltate mediante gara a licitazione privata e, a norma degli articoli 3 e 5 del Regolamento appalti e forniture dell'ente, soltanto nel caso in cui tali gare vadano deserte si procede a trattativa privata, previa gara ufficiosa tra più ditte.

Tale procedura è del tutto simile a quella vigente per gli appalti dello Stato secondo le norme contenute nell'articolo 41 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Per quanto riguarda l'assunzione di personale, si informa che i concorsi attualmente in via di espletamento sono stati deliberati dall'ente a norma dell'aticolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Detti concorsi sono stati necessitati per assicurare la continuità del servizio nelle sedi carenti di personale, presso le quali si era fatto fronte con personale straordinario assunto anteriormente all'approvazione della citata legge n. 70 del 1975.

Essi mirano pertanto a normalizzare la situazione del personale e non comportano comunque un ampliamento degli organici dell'Ente, in quanto il personale straordinario, in base alle norme che ne disciplinano l'assunzione, non può essere mantenuto in servizio se non risulta vincitore ai primi due concorsi pubblici banditi successivamente all'assunzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

CHIELLI, CIACCI, BONDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Constatato che le forti mareggiate hanno aggravato le già precarie condizioni della strada di servizio dell'ag-

glomerato urbano di Prato Ranieri (Grosseto), rendendola non percorribile e quindi facendola di fatto divenire un permanente pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose, gli interroganti chiedono di conoscere:

quali motivi hanno impedito ed impediscono la messa in opera dei lavori previsti dalla perizia tecnica — che prevede la costruzione di dighe frangiflutto per un importo di lire 79.180.000 — redatta dalla Sezione delle opere marittime della Direzione generale del Ministero;

se, data l'urgenza delle opere, non ritenga di dare tempestive disposizioni per l'inizio dei lavori, adempiendo così al dovere del Ministero e rispondendo affermativamente agli appelli dell'Amministrazione comunale di Follonica e delle migliaia di cittadini di Prato Ranieri sottoscrittori di una petizione.

(4 - 00756)

RISPOSTA. — In relazione alle preoccupazioni espresse circa la pericolosità derivante all'agglomerato urbano di Prato Ranieri in comune di Follonica da forti mareggiate, si fa presente che i lavori di difesa dell'abitato, consistenti nella costruzione di dighe frangiflutto per un importo di lire 79.180.000 sono stati appaltati e saranno al più presto iniziati.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
LAFORGIA

18 marzo 1977

DALLE MURA, SIGNORI. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che da circa cinque anni la « SNIA-Viscosa » ha in manutenzione, a mezzo di regolare contratto stipulato con il Ministero, il complesso di impianti e fabbricati del « Polverificio Esercito » di Pallerone di Aulla (Massa Carrara);

che detto polverificio è stato riconosciuto non strettamente necessario alla difesa nazionale e, quindi, destinabile ad un possibile impiego anche da parte di industrie private;

che la « SNIA-Viscosa » (come da sua richiesta inoltrata alla Direzione generale AMAT ed al Ministero il 15 settembre 1976), in collaborazione con la « OTO-Melara » e la « Breda », ritiene di poter utilizzare detto stabilimento con attività manufatturiere di fabbricazione di parti di munizionamento e con attività di natura missilistica, provvedendo a proprie spese alla conservazione degli edifici, dei servizi e degli impianti ancora validi non direttamente utilizzati per le lavorazioni accennate;

che le attività prospettate darebbero lavoro ad un'ottantina di persone nella fase iniziale, per arrivare alle 130 unità con la successiva fase missilistica, e che si tratta di lavorazioni altamente qualificate di quasi nessun pericolo e non inquinanti che ben si inquadrano nell'ambiente,

gli interroganti chiedono che il Ministero intervenga presso la Direzione generale AMAT e lo Stato Maggiore dell'Esercito affinchè venga data rapida cessione in uso dell'area dell'ex polverificio alla « SNIA-Viscosa », e ciò in base alle seguenti fondamentali considerazioni:

1) che il Ministero conserverebbe una area di ben 61 ettari e 180 fabbricati, perfettamente mantenuta anche in tutti i suoi servizi, senza dover sopportare oltre la benchè minima spesa;

2) che si eviterebbe il licenziamento di 40 operai addetti alla manutenzione, alcuni dei quali vi lavorano da oltre 20 anni;

3) che l'Alta Lunigiana non vedrebbe sfumare quest'ultima preziosa occasione di lavoro e promozione sociale, che la riutilizzazione dell'area dell'ex polverificio di Pallerone, vagheggiata da oltre 30 anni, assicurerebbe anche a tanti giovani disoccupati.

Sembra ben strano che, in periodo di particolare studio occupazionale, non si dia positiva risposta ad un'azienda che chiede di poter utilizzare, a scopi occupazionali, un'area collocata in un comprensorio che, in 20 anni, ha visto emigrare all'estero circa 25.000 persone.

(4 - 00650)

RISPOSTA. — Venuto meno ogni interesse diretto della Difesa alla utilizzazione del pol-

verificio di Pallerone di Aulla, sono in corso gli adempimenti per la dismissione del compendio al Ministero delle finanze, nella cui competenza rientra ogni decisione in ordine alla futura destinazione dell'immobile.

All'amministrazione finanziaria, peraltro, sarà convenientemente prospettata l'opportunità che, nel determinare l'utilizzazione futura dell'immobile, vengano tenute nella dovuta considerazione le aziende che operano nel settore della Difesa.

Il Ministro della difesa
LATTANZIO

16 marzo 1977

D'AMICO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza delle condizioni di estrema precarietà in cui, dalle inconsuete violente e continue precipitazioni atmosferiche, sono state ridotte estese zone coltivate ed importanti strade di comunicazione dell'area dei comuni di Casalanguida e Carpineto Sinello, in provincia di Chieti, laddove movimenti franosi, determinati dai dissesti degli alti corsi dei fossi Cerreto e Santa Barbara, vanno investendo infrastrutture (rete acquedotto e ponti) essenziali per la vita di quelle popolazioni, già duramente colpite dalle conseguenze di carattere economico delle avversità climatiche, e per chiedere quali iniziative intendano assumere, nell'ambito delle rispettive competenze, e quali interventi programmare per evitare l'aggravarsi delle condizioni denunciate.

(4 - 00573)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.

Nell'interrogazione sono segnalate le difficoltà di alcuni comuni della provincia di Chieti causate dai recenti eventi atmosferici.

Circa la situazione della viabilità minore nei comuni di Casalanguida e Carpineto Sinello si fa presente che l'ufficio del genio civile di Chieti ha sempre tenuto sotto controllo la situazione sin dal primo verificarsi delle parziali interruzioni a causa di movimenti franosi alle strade delle contrade Cese e Valloni che collegano il capoluogo del comune di Casalanguida con Vasto e Scorni.

Purtroppo i movimenti franosi dapprima contenuti si sono estesi a tutto il tracciato delle strade sopraindicate, per cui occorrerebbero interventi che l'Ufficio del genio civile di Chieti stima nell'ordine di 100 milioni.

Con l'adozione di tali provvedimenti i comuni interessati potrebbero rivolgersi all'ente Regione competente a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, numero 8.

In merito alle eccezionali grandinate verificatesi in provincia di Chieti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riferito che sulla base delle proposte formulate dalla regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 13 — lettera *c*) — del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto 2 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976, con il quale è stato, tra l'altro, riconosciuto il carattere eccezionale delle grandinate verificatesi in provincia di Ciheti il 4, 5, 12, 19, 20 e 23 luglio 1976 e dei nubifragi e grandinate dell'11, 13, 16 e 22 agosto 1976, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Con lo stesso decreto sono state, tra le altre, delimitate le zone agrarie della provincia maggiormente colpite dalle grandinate del 4, 5, 12, 19, 20 e 23 luglio 1976 — ivi comprese quelle del comune di Carpineto Sinello — ai fini della concessione anche delle provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione, non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'articolo 5 della citata legge numero 364 del 1970.

Nessun'altra proposta è pervenuta dalla regione Abruzzo in ordine ad interventi ritenuti attuabili a norma della citata legge numero 364 del 1970, per danni causati da eventi calamitosi verificatisi successivamente.

Per quanto riguarda la situazione di dissesto dei due corsi d'acqua a carattere tor-

rentizio segnalati dall'onorevole interrogante, si precisa che il Corpo forestale dello Stato, negli anni 1964-66, ha realizzato lungo il Fosso Cerreto — che delimita l'agro del comune di Casalanguida con quello di Carpineto Sinello — n. 10 briglie di calcestruzzo e ha regimentato il principale affluente del fosso stesso.

Tali opere sono tuttora pienamente efficienti dimostrandosi del tutto rispondenti alle finalità per le quali erano state realizzate.

Per il Fosso S. Barbara, che delimita l'agro del comune di Atessa con quello di Casalanguida, si rileva che i fenomeni erosivi, provocanti smottamenti in ampie superfici, sono dovuti al fatto che il corso d'acqua, in vari punti, attraversa banchi di argilla, per cui, a giudizio dei competenti organi forestali, si rendono necessarie la costruzione di più briglie e la posa in opera di canalette prefabbricate, della spesa presunta di circa 100 milioni di lire, somma già prevista nel programma di lavori sistematari da realizzarsi con fondi del bilancio della Regione.

Per l'attuazione di interventi assistenziali in favore delle famiglie bisognose colpite dalle calamità atmosferiche, il Ministero dell'interno — tramite ECA — ha assegnato alla Prefettura di Chieti due contributi straordinari di complessive lire 70 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
PADULA

11 marzo 1977

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla Raccomandazione n. 785, relativa all'igiene e alla sicurezza in agricoltura, approvata dalla Commissione permanente, a nome dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella seduta del 28 giugno 1976, su proposta della Commissione agricoltura (*Doc.* 3806).

La Raccomandazione in esame, considerando l'elevato numero di incidenti nel settore agricolo, che colpiscono in modo inquietante anche i fanciulli, e sottolineando come l'impiego di prodotti chimici, talvolta altamente tossici, in agricoltura sia causa di gravi conseguenze, invita i Governi degli Stati membri ad intraprendere studi approfonditi sulla sicurezza in agricoltura, ad armonizzare le statistiche sugli incidenti nel settore agricolo, a prendere le necessarie misure per il controllo regolare delle macchine, a procedere all'elaborazione di norme comuni sulla sicurezza in tale settore e, in particolare, ad organizzare in Europa un « Anno europeo per la sicurezza in agricoltura », onde pervenire alla promulgazione di una « Carta europea della sicurezza agricola ».

Si chiede al Ministro interrogato attraverso quali iniziative, che si auspicano sollecite ed adeguate, si intenda dare pratica attuazione in Italia alle richieste formulate in detta Raccomandazione.

(4 - 00386)

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La complessa problematica relativa all'attuazione della Raccomandazione CEE numero 785 sarà dibattuta in occasione della celebrazione — promossa dalla CEE — della « Seconda settimana comunitaria per la sicurezza in agricoltura » che si svolgerà dal 2 all'8 maggio 1977 sotto il patrocinio dei Ministeri dell'agricoltura e del lavoro, con la partecipazione delle parti sociali interessate, nonchè di enti ed organismi specializzati.

In ordine agli aspetti umani e sociali della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali del mondo agricolo — secondo le richieste indicate nella citata Raccomandazione — è prevista da parte di questo Ministero la realizzazione di un ampio programma di interventi nel quadro di una informazione più capillare e, soprattutto, al fine della promozione di una sistematica azione prevenzionale che partendo dalla scuola dell'obbligo prosegua nella formazione professionale e negli ambienti di lavoro. Inoltre sono previste misure concrete dirette a sensibilizzare sul problema non solo le categorie interessate, ma

anche l'opinione pubblica e i pubblici poteri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

PELUSO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano centinaia di braccianti forestali di Longobucco e di altri centri silani della provincia di Cosenza, i quali lamentano giustamente la mancata applicazione dell'accordo sottoscritto circa un anno fa tra sindacati e Regione, accordo che prevedeva, per ogni bracciante forestale, un minimo assicurato di giornate lavorative (151) e, conseguentemente, la possibilità di usufruire dell'indennità speciale di disoccupazione.

Ciò premesso, e considerato che occorre riaprire subito i cantieri forestali nelle zone silane, nelle quali il cattivo tempo impedirebbe ogni lavoro nei mesi invernali, l'interrogante chiede di conoscere quali immediati interventi i Ministri in indirizzo intendono compiere per assicurare ai braccianti forestali suddetti il minimo di giornate lavorative richiesto.

(4 - 00325)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Nel comprensorio di Longobucco ed altri centri silani, operano l'Ufficio legge speciale Calabria e l'Opera Sila, ente di sviluppo, che eseguono lavori nel settore idraulico-forestale e della conservazione del suolo, sulla base di un programma triennale 1974-76 approvato e finanziato dalla Regione Calabria.

Nel corso dell'anno 1976, da notizie fornite dai due enti predetti, sono stati soddisfatti gli impegni assunti a suo tempo dall'ente Regione nei confronti dei rappresentanti sindacali dei lavoratori e consistenti nel mantenimento degli stessi livelli occupazionali raggiunti nell'anno precedente.

In particolare, per i lavori gestiti dall'Opera Sila, non solo sono stati assicurati tali livelli occupazionali, ma in alcuni comuni (tra i quali, Acri, S. Giovanni in Fiore, Longobucco) sono stati superati.

Nel comune di Longobucco, poi, l'Opera Sila — oltre ad avere già effettuato le 61 mila giornate complessive, come nel 1975, nel settore della forestazione — sta eseguendo, in aggiunta, lavori nel settore delle infrastrutture civili, in considerazione del particolare stato di disagio in cui versano i braccianti locali

Per quanto concerne i lavori gestiti dall'ufficio legge speciale Calabria, valgono le stesse considerazioni fatte in ordine ai livelli occupazionali dei lavoratori dipendenti dell'Opera Sila, cioè che, al 31 dicembre 1976, il numero complessivo delle giornate lavorative è stato superiore a quello dell'anno precedente.

Per opportuna conoscenza si riportano i dati occupazionali relativi ai comuni di Longobucco ed Acri:

— Longobucco (braccianti n. 189) . .
al 31/12/75 gg. 192 *pro capite*
al 31/12/76 » 197 » »

— Acri (braccianti n. 175) . . . . .
al 31/12/75 gg. 180 *pro capite*
al 31/12/76 » 187 » »

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene di dover adottare provvedimenti per consentire una migliore condizione della base sindacale per l'esplicazione dei propri compiti, con un diverso riconoscimento dell'attività sindacale.

L'attuazione della legge per l'istituzione del CNEL costituisce ancora oggi la base per una valutazione di fatto delle forze sindacali

e per la loro rappresentatività a livello delle istituzioni. È stato riconosciuto diritto pieno di rappresentanza ad alcune associazioni con la esclusione di altre, anche se a volte espressione di grosse realtà sociali, come la CISAL ed altre associazioni autonome.

L'interrogante ritiene necessario che il Ministro intervenga per una nuova valutazione della situazione in modo da consentire una rappresentanza meglio aderente alla realtà del mondo del lavoro.

(4 - 00621)

RISPOSTA. — L'articolo 99 della Costituzione demanda al legislatore ordinario il compito di assicurare, nella composizione del CNEL, la presenza delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

In relazione a ciò la legge n. 33 del 1957 — istitutiva del CNEL — al 2° comma dell'articolo 3 stabilisce, tra l'altro, che la designazione dei membri, per ciascuna delle categorie indicate nei punti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente articolo 2, è richiesta alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro « importanza » intendendosi, ovviamente, riportare in tale espressione il contenuto e la portata del dettato costituzionale inteso come « effettiva rappresentatività ».

La concreta attuazione di tale principio, in sede di costituzione dell'organo in questione, ha richiesto l'assunzione da parte di questo Ministero di determinati criteri logici ed univoci — evidenziati in via generale dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato — quali la consistenza associativa, la struttura organizzativa, la partecipazione alla contrattazione collettiva e la conciliazione di vertenze individuali di lavoro.

Ciò premesso, si fa presente che l'esclusione della CISAL e di altre organizzazioni autonome da organismi collegiali è, di volta in volta, determinata dal fatto che, avuto riguardo al numero dei posti da attribuire alle categorie dei lavoratori, le predette associazioni sindacali, tenuto conto dei criteri sopraindicati, hanno evidenziato un grado di rappresentatività inferiore a quello delle altre concorrenti associazioni di categoria prese in considerazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

PINTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritiene di dover intervenire presso l'INAIL per eliminare anacronistici squilibri per il pagamento della « pensione » a favore dei lavoratori che, a seguito d'infortunio sul lavoro, sono guariti con postumi permanenti.

Essi sono, nella grande maggioranza, titolari di rendita, calcolata sulla base della legge vigente, ma vi sono anche categorie di minorati per infortuni sul lavoro che vengono pagati con modalità diverse ed in misura minore.

Si tratta di quei lavoratori che hanno subìto infortunio sul lavoro prima del 1937 e che vennero liquidati in capitale, valutato all'epoca qualche migliaio di lire. A questi infortunati, che ora sono in età avanzata, viene corrisposto un assegno mensile di entità molto modesta.

Vi è poi una categoria di invalidi che hanno subìto infortunio sul lavoro dopo il 1937 e per i quali non vi fu il riconoscimento amministrativo, magari perchè il caso venne denunciato con alcuni giorni di ritardo rispetto al termine di scadenza di legge: a tali soggetti, quando si tratta di grandi invalidi, viene corrisposta, quasi sul piano caritativo, una sovvenzione mensile di 40.000 lire, sovvenzione che viene deliberata di anno in anno ed è condizionata allo stato di bisogno del beneficiario.

Dette discriminazioni non possono essere ulteriormente tollerate ed accettate. Il lavoratore che per infortunio sul lavoro ha subìto un danno permanente ha diritto a ricevere dalla società lo stesso trattamento economico, sia che abbia subìto l'infortunio prima del 1937, sia che lo abbia subìto dopo, ed ha uguale diritto anche se per ignoranza, come spesso è avvenuto, non ha denunciato il caso nei termini di legge. E il go-

dimento di tale diritto è certamente improcrastinabile per coloro che, a seguito d'infortunio sul lavoro, hanno perduto ogni capacità lavorativa e di guadagno e sono superinvalidi.

L'INAIL ha il dovere di perequare il trattamento economico di tali soggetti al trattamento economico dei lavoratori che hanno subìto infortunio dopo il 1937, e, se proprio non si vuole modificare il principio dei due regimi legislativi, l'INAIL deve provvedere almeno ad elevare l'assegno mensile per i grandi invalidi nella misura stessa dell'assegno complessivo che percepisce il lavoratore che ha subìto infortunio dopo il 1937, eliminando, ovviamente, l'assurda condizione dello stato di bisogno.

(4 - 00727)

RISPOSTA. — Ai sensi degli articoli 124 e 235 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 — che riprendono precedenti analoghe disposizioni — ai lavoratori che, infortunatisi prima del 1935, sono stati liquidati in capitale, viene corrisposto un assegno continuativo mensile.

L'importo di detto assegno — diversificato in ragione del grado di inabilità degli aventi diritto — è stato aumentato, dopo il testo unico, una prima volta nel 1968 e, da ultimo, con la legge 27 dicembre 1975, n. 780 che, all'articolo 8, lo ha fissato da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 100.000 mensili a favore degli invalidi per infortunio o malattia professionale sul lavoro nell'industria e da un minimo di lire 25.000 ad un massimo di lire 85.000 a favore degli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura.

Il citato articolo 8 della legge n. 780 del 1975 ha risolto, inoltre, in via definitiva il problema dell'adeguamento periodico degli importi dell'assegno anzidetto prevedendo la loro rivalutazione, a partire dal 1° luglio del corrente anon, nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite da infortunio o malattia professionale.

Agli invalidi la cui menomazione richiede una assistenza personale continuativa, viene corrisposto anche l'assegno integrativo di cui agli articoli 76 e 218 del testo unico.

Nei confronti degli infortunati o tecnopatici che, per vari motivi, non beneficino di prestazioni assicurative e che versino in stato di bisogno e siano grandi invalidi, la vigente normativa consente di erogare una speciale sovvenzione di contingenza, la cui misura, è stata di recente aumentata da lire 25.000 a lire 50.000 (e da lire 40.000 a lire 80.000 qualora gli invalidi necessitino di assistenza personale continuativa).

La concessione della particolare provvidenza è disposta in sede regionale e viene di anno in anno rinnovata senza che siano richiesti onerosi incombenti agli interessati i quali, d'altra parte, possono beneficiare di tutte le altre prestazioni assistenziali previste nell'ambito della speciale gestione assistenza grandi invalidi.

Si assicura tuttavia la signoria vostra onorevole di avere interessato l'INAIL a voler considerare la possibilità di aumentare, nei prossimi esercizi, gli stanziamenti destinati, ai sensi dell'articolo 182 del citato testo unico, all'assistenza ai grandi invalidi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

PISANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento alla gravissima crisi della stampa italiana, l'interrogante chiede di conoscere:

1) il numero delle aziende editoriali debitrici nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPG) alla data del 30 settembre 1976;

2) l'ammontare del debito complessivo delle aziende editoriali nei confronti dell'INPG alla stessa data;

3) il numero delle procedure fallimentari avviate dall'INPG nei confronti delle aziende debitrici a partire dal 1° gennaio 1975;

4) i provvedimenti che si intendono adottare per impedire che iniziative giudiziarie avviate dall'INPG nei confronti di aziende

editoriali debitrici possano aggravare la situazione di crisi della stampa italiana e peggiorare i livelli, già ampiamente minacciati, di occupazione.

(4 - 00428)

RISPOSTA. — Con riguardo ai vari punti dell'interrogazione si informa che:

1) le aziende che alla data del 30 settembre 1976 risultavano debitrici per contributi assicurativi nei confronti dell'INPG erano 93 su un totale di 362 aziende iscritte;

2) il debito complessivo delle aziende editoriali risultava, alla stessa data, di circa 10 miliardi di lire, di cui 4 miliardi circa per rateazioni debitamente autorizzate dagli organi di amministrazione dell'Ente;

3) le procedure fallimentari successive al 1° gennaio 1975 ed attualmente in corso interessano 12 aziende editoriali;

4) l'atteggiamento dell'Istituto nei confronti delle aziende editoriali debitrici, in considerazione dell'attuale crisi in cui versa l'editoria italiana, è stato improntato sempre alla massima comprensione. Non si può, peraltro, nascondere che lo stesso Istituto è tenuto all'osservanza di precise disposizioni legislative, non sussistendo per lo stesso il potere discrezionale di esimersi dall'adottare ogni idonea iniziativa per il soddisfacimento dei suoi crediti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che la SIPEM s.p.a. (Società industriale prefabbricazione edilizia del Mediterraneo), con sede in Catania, ha in fase di avanzata realizzazione nell'area di sviluppo industriale della provincia di Enna uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato per la produzione di elementi prefabbricati per l'edilizia;

che tale iniziativa è stata accolta con profonda soddisfazione da tutta la popolazione dell'ennese, che in questi ultimi anni, per l'emigrazione, ha subìto un preoccupante depauperamento demografico dovuto alla notevole depressione economica ed alla conseguente mancanza di posti di lavoro;

che con nota del 23 settembre 1976, diretta anche al Presidente Consiglio dei ministri ed ai Ministri sopraindicati, la SIPEM, denunziando in generale la mancata emanazione delle norme di attuazione della legge n. 183 del 1976, e in particolare di non avere ancora ottenuto dal Ministero del tesoro il chiesto aumento di capitale da 450 milioni a lire 2 miliardi, dalla Cassa per il Mezzogiorno il contributo in conto capitale e dall'IRFIS il finanziamento a tasso agevolato, ha fatto presente di versare in grave situazione debitoria che, se non tempestivamente sanata, le impedirà il completamento dei lavori e l'inizio della piena attività produttiva;

che in tale deprecata ipotesi resterebbe del tutto vanificata l'opera fin qui svolta dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Enna — del quale fanno parte, oltre che la Regione, la Provincia, la Camera di Commercio, l'ENI, l'EMS e l'IRFIS, anche tutti i Comuni della Provincia — intesa ad acquisire nuovi posti di lavoro sostitutivi di quelli perduti con la chiusura delle miniere di zolfo,

ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se non si ravvisino l'opportunità e l'urgenza di soddisfare tutte le legittime richieste della SIPEM contenute nella citata nota del 23 settembre 1976, al fine di non deludere le aspettative del Consorzio e della popolazione interessata e di allontanare ulteriori prospettive di disoccupazione e di miseria.

(4 - 00636)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La s.p.a. SIPEM di Catania in data 28 luglio 1975 aveva inoltrato domanda di contributo in conto capitale per la realizzazione di un nuovo impianto per la produ-

zione di tubi in cemento armato e cemento armato precompresso.

Con nota del 15 gennaio 1976 ha rinunciato alle agevolazioni previste dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853 per avvalersi di quelle della legge 2 maggio 1976, n. 183, a quella data in corso di emanazione.

Ciò premesso, si fa presente che la richiesta della SIPEM potrà essere esaminata ai sensi della nuova disciplina dell'intervento straordinario non appena saranno emanate, da parte degli organi competenti, le direttive per l'attuazione della citata legge n. 183.

Quanto all'aumento di capitale, si ha notizia che il Ministero del tesoro, previa intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il favorevole parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha autorizzato nel mese di settembre 1976 la Società industriale prefabbricazione edilizia del Mediterraneo ad aumentare il proprio capitale sociale da lire 450 milioni a lire 2.100 milioni.

Il Ministro senza portafoglio
DE MITA

16 marzo 1977

SALERNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — 1) Premesso che, con il decreto del Presidente della Repubblica numero 411 del 26 maggio 1976, è stata approvata la normativa contenuta nell'ipotesi di accordo per i dipendenti dell'INAM di cui all'articolo 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

2) considerato che, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 70 del 1975, il numero dei posti dirigenziali deve essere determinato in misura corrispondente al numero delle unità organiche in cui l'ente debba essere ordinato, mentre l'accordo sindacale, recepito nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 411, ha riconosciuto la qualifica dirigenziale ai dipendenti che alla data dell'entrata in vigore dello stesso avevano la qualifica di direttori principali, superiori e centrali indipendentemente dalle mansioni svolte;

3) tenuto conto del fatto che — secondo il preesistente ordinamento economico e di carriera del personale di cui alla delibera consiliare 8 novembre 1963 approvata con decreto ministeriale del 23 novembre 1963 — i dipendenti con la qualifica di direttore erano considerati dirigenti a tutti gli effetti, tanto che erano preposti alla direzione di unità organiche (Direzione di sedi - Uffici e Sezioni di 1ª Classe) mentre con l'accordo sindacale gli stessi sono stati inquadrati nel ruolo dei collaboratori;

4) rilevato che il principio dello scivolamento orizzontale di carriera è stato accettato indiscriminatamente per il personale di tutte le carriere in cui è articolato l'ente, ad eccezione del personale del ruolo direttivo amministrativo per il quale il sistema di avanzamento si basa sul criterio di promozione per merito comparativo;

5) atteso che l'accordo sindacale immette nel ruolo direttivo il personale del ruolo transitorio cosiddetto « para-direttivo » ad estinzione, la cui carriera terminava col raggiungimento della qualifica di dirigente principale equivalente a quella di direttore principale del ruolo direttivo ordinario (tale limitazione era giustificata dal fatto che i predetti dipendenti erano sprovvisti dei titoli necessari per accedere al ruolo direttivo ordinario e perchè erano adibiti a funzioni direttive meno impegnative),

si chiede di conoscere:

a) in relazione al punto 2), se non siano stati violati l'articolo 18 della legge n. 70 del 1975 ed il principio enunciato nel preambolo dell'ipotesi di accordo in ordine alla qualifica funzionale, atteso che si è proceduto alla nomina dei dirigenti prima ancora di determinare le unità organiche da dirigere;

b) in relazione a quanto indicato al punto 3), se non si sia proceduto ad un declassamento morale, giuridico ed economico dei dipendenti che — con la qualifica di direttori e preposti alla direzione di unità organiche — erano già dirigenti a tutti gli effetti. Si chiede cioè di conoscere se operando in tal modo si sia apertamente violato il principio del mantenimento delle funzioni previsto dalle norme del pubblico impiego, dallo statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970 la

quale nella fattispecie costituisce norma vincolante anche per le pubbliche amministrazioni) nonchè dall'articolo 31 della legge numero 70 del 1975 (diritti acquisiti);

c) in relazione al punto 4), se la discriminazione di carriera non sia una aperta violazione dell'articolo 3 della Costituzione; infatti, secondo il preesistente ordinamento, tutte le carriere (amministrativa, sanitaria e tecnica) prevedevano lo sbarramento tra un grado e l'altro al quale si accedeva a volte per esame ed a volte per scrutinio per merito comparativo; con la nuova normativa tale principio è stato mantenuto ingiustificatamente solo per i dipendenti del ruolo amministrativo direttivo mentre per le rimanenti categorie la progressione di carriera è assicurata per anzianità;

d) in ordine al punto 5), se la immissione nel ruolo direttivo ordinario del personale del ruolo transitorio ad estinzione non si risolva non solo in un ingiustificato vantaggio per detto personale ma soprattutto in un evidente danno per il personale direttivo ordinario che, in sede di scrutinio per avanzamento di carriera e per posti già di per sè limitati, dovrà concorrere con il personale dell'ex ruolo provvisorio anzidetto.

Considerato infine che risulta all'interrogante il grave stato di tensione, delusione ed amarezza dei lavoratori in questione (ex direttori) che, con notevole dispendio economico, hanno dovuto proporre ricorso giurisdizionale contro tale normativa che peraltro si colloca allo stesso livello retributivo delle infermiere se non al di sotto del predetto livello, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende adottare.

(4 - 00635)

RISPOSTA. — L'accordo sindacale definito ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, all'articolo 35, stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 1973 (data dalla quale ha effetto l'accordo stesso) o dalla successiva data di immissione in ruolo, ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di cui alla predetta legge n. 70 è attribuita la qualifica che corrisponde alla posizione giuridica ricoperta da ciascun interessato, secondo apposite tabelle di equiparazione tra i ruoli e le categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e le qualifiche del nuovo ordinamento allegate allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 411.

Per evitare che in sede di inquadramento del personale si verificassero disparità di trattamento tra i dipendenti dei vari enti e fossero conseguentemente vanificate le finalità della legge n. 70, l'accordo sindacale ha perciò disciplinato in modo diretto ed immediato il passaggio del personale dal vecchio al nuovo ordinamento, stabilendo la nuova qualifica spettante a ciascun dipendente in rapporto alla pregressa posizione giuridica rivestita.

In conformità al criterio enunciato al punto 3), comma terzo, del preambolo dell'accordo stesso, secondo cui « l'inquadramento nelle nuove qualifiche e classi di stipendio dovrà avvenire in base rispettivamente alla posizione giuridica acquisita e all'anzianità effettiva di servizio, da valutarsi quest'ultima con criteri ispirati ad equità », le tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 costituiscono invero il risultato di una valutazione comparativa delle posizioni giuridiche acquisite dal personale nell'ambito dei preesistenti ordinamenti.

Per quanto concerne la posizione giuridica del personale che nel precedente ordinamento degli enti previdenziali era inquadrato nel ruolo amministrativo di categoria direttiva, si precisa che tale ruolo si articolava in sette qualifiche. La qualifica di « direttore » era, a partire dall'alto, la quarta: la relativa dotazione di posti era fissata cumulativamente con quella delle tre qualifiche inferiori e ad essa si accedeva per promozione a seguito di scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto nei limiti di un contingente annuo determinato in rapporto al numero dei promovibili e quindi senza predeterminazione dei posti funzionali disponibili.

Alla qualifica immediatamente superiore — quella di « direttore principale » — si perveniva invece a ruolo chiuso, previo su-

peramento di un esame di idoneità; l'accesso risultava fortemente selettivo.

Ugualmente a ruolo chiuso — e sempre con forte selezione — si perveniva alle successive due qualifiche, quelle di « direttore superiore » e di « direttore centrale ».

In base alle suddette tabelle le prime tre qualifiche del precedente ruolo amministrativo corrispondono alle tre nuove qualifiche « dirigenziali », mentre le quattro qualifiche inferiori del predetto ruolo appartengono alla nuova qualifica di « collaboratore » che è articolata in cinque classi di stipendio conseguibili, per mera anzianità, rispettivamente dopo 3, 6, 10, 15 e 20 anni di servizio.

Da quanto sopra esposto appare evidente che l'accordo sindacale, nel fissare l'equiparazione tra le prime tre qualifiche del precedente ruolo amministrativo di categoria direttiva e i tre livelli dirigenziali di cui all'articolo 18 della legge n. 70, si è limitato a salvaguardare le posizioni giuridiche acquisite dal personale che già rivestiva qualifiche tipicamente dirigenziali. Infatti, come è stato rilevato sopra, a tali qualifiche si accedeva a ruolo chiuso e con sistemi di avanzamento fortemente selettivi.

L'INAM quindi, in applicazione delle norme transitorie dell'accordo sindacale, non dovrà procedere alla nomina di nuovi dirigenti, bensì soltanto all'inquadramento nelle nuove qualifiche dirigenziali dei dipendenti appartenenti alle prime tre qualifiche del ruolo amministrativo di categoria direttiva.

Le previsioni dell'articolo 18 della legge n. 70, secondo cui la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potrà superare il numero delle unità organiche in cui l'ente risulta ordinato, troveranno peraltro applicazione nell'ambito dei provvedimenti che l'ente dovrà adottare ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge al fine di ordinare i propri servizi e definire la consistenza organica di ciascun ruolo e qualifica.

Con riguardo alla posizione dei dipendenti che nel precedente ordinamento rivestivano la qualifica di « direttore » è anzitutto da escludere che tale qualifica fosse configurabile tra quelle « dirigenziali », in quanto, come già rilevato, alla qualifica di cui trattasi si accedeva a ruolo aperto nei limiti di un contingente annuo pari al 30 per cento dei promovibili e quindi senza alcun riferimento a posti funzionali vacanti.

Per i dipendenti che rivestivano l'anzidetta qualifica, l'accordo sindacale non avrebbe perciò potuto prevedere l'inquadramento nella « dirigenza » senza ledere il principio contenuto nel menzionato articolo 18, concernente la corrispondenza tra il numero delle unità organiche e quello delle dotazioni organiche della « dirigenza ».

Vero è che la legge n. 70 e l'accordo sindacale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 hanno posto una netta distinzione tra la nuova qualifica di « collaboratore » e le qualifiche « dirigenziali ».

Infatti, mentre nell'ambito della prima — alla quale si accede mediante concorso pubblico cui sono ammessi i candidati in possesso del titolo di studio di istruzione universitaria — è prevista una progressione economica per mera anzianità, nell'ambito della « dirigenza » — alla quale possono accedere mediante concorso per titoli ed esami solo i dipendenti che rivestono la qualifica di « collaboratore » da almeno cinque anni — la progressione in carriera è a ruolo chiuso e quindi necessariamente basata su sistemi selettivi.

Del resto, per quanto concerne i dipendenti di cui trattasi, l'accordo sindacale, non solo non ha comportato per gli stessi alcun declassamento funzionale, dato che gli interessati continuano a svolgere le stesse funzioni che già esercitavano in precedenza, ma contiene norme transitorie di particolare favore, in base alle quali per il triennio successivo all'emanazione dei nuovi regolamenti organici ai « direttori » che abbiano già superato gli esami di idoneità sarà riservata un'aliquota dei posti disponibili nella prima qualifica dirigenziale, da conferire senza concorso, pari all'80 per cento, al 60 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno. Gli stessi dipendenti potranno peraltro concorrere anche all'assegnazione dei rimanenti

posti, fermo restando in ogni caso il diritto all'anzidetta riserva.

È parimenti da escludere che dall'attuazione del predetto accordo derivi agli interessati un declassamento economico, in quanto, in base all'accordo stesso (che fa comunque salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore), agli interessati spetta nell'ambito della qualifica di « collaboratore » la quarta classe stipendiale cui nel nuovo ordinamento si accede dopo 15 anni di permanenza nella qualifica e quindi in un tempo di gran lunga superiore al periodo minimo (7 anni) di anzianità di ruolo previsto dal precedente ordinamento per il conseguimento della qualifica di « direttore ».

Inoltre, ai dipendenti di cui trattasi, in virtù di altre norme transitorie contenute nell'articolo 38 dell'accordo sindacale spetta la quinta classe di stipendio:

con effetto dal 1° gennaio 1976, se a tale data abbiano maturato nella qualifica di appartenenza almeno 5 anni di anzianità di servizio;

con effetto dal 1° luglio 1976, se entro la stessa data abbiano maturato un'anzianità di qualifica di almeno 3 anni;

con effetto dalla data in cui matureranno tale anzianità ridotta in tutti gli altri casi.

Pertanto tutti i dipendenti che rivestivano la qualifica di « direttore » alla data del 30 dicembre 1975 entro il 1° gennaio 1979 conseguiranno la quinta classe di stipendio, pervenendo quindi ad una posizione economica che nel nuovo ordinamento si potrà coseguire solo dopo aver maturato 20 anni di anzianità nella qualifica di « collaboratore ».

Circa poi la sollevata questione di incostituzionalità della nuova normativa, senza entrare nel merito della questione stessa, va premesso che attualmente uno « sbarramento » (concorso per titoli ed esami) per l'accesso alle qualifiche dirigenziali sussiste non solo per gli appartenenti al nuovo ruolo amministrativo (qualifiche di « collaboratore » e « collaboratore coordinato »), ma anche per coloro che appartengono al nuovo ruolo tecnico (qualifiche di « collaboratore tecnico » e di « collaboratore tecnico coordinato »).

Tale « sbarramento » si connette alla struttura stessa delle qualifiche dirigenziali, che dovranno essere strettamente correlate al numero delle unità organiche in cui l'istituto verrà ad essere strutturato.

Nessuno « sbarramento » è invece previsto per la prima qualifica del ruolo professionale perchè incompatibile con la posizione e le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo stesso così come sono definite dall'articolo 16 della legge n. 70 del 1975.

Per quanto concerne, infine, i dipendenti appartenenti al ruolo transitorio ad estinzione — ai quali nel precedente ordinamento si applicavano le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di categoria direttiva — si precisa che l'inquadramento nella qualifica di « dirigente » del nuovo ordinamento è stato previsto dalle tabelle di equiparazione contenute nell'accordo esclusivamente per coloro che nell'ambito di tale ruolo rivestivano la qualifica apicale di « dirigente principale ». Come per l'equiparazione delle prime tre qualifiche del ruolo amministrativo del vecchio ordinamento ai tre livelli dirigenziali, si è trattato anche in questo caso di salvaguardare posizioni giuridiche acquisite dal personale che svolgeva funzioni a carattere dirigenziale e che era pervenuto alla qualifica di « dirigente principale » a seguito di una severa selezione attuata attraverso scrutini di promozione per merito comparativo a ruolo chiuso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

SIGNORI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che la situazione economica e sociale nel comprensorio della montagna amiatina è andata ulteriormente aggravandosi per la quasi completa paralisi delle attività minerarie e per il fatto

che il piano elaborato dall'« Italminiere », che prevede l'installazione di insediamenti produttivi in Val di Paglia, soprattutto per la grave crisi in cui versa l'EGAM, non accenna a concretizzarsi, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro è a conoscenza del fatto che, in questi ultimi giorni, il proprietario del calzaturificio « Kent » di Castel del Piano ha deciso di smobilitare il calzaturificio stesso che occupa 50 unità lavorative (se tale disegno dovesse concretizzarsi, l'economia di Castel del Piano e dell'intera montagna amiatina subirebbe un altro colpo estremamente grave);

quali iniziative urgenti si intendono assumere per assicurare la ripresa produttiva del calzaturificio « Kent », garantendo, così, il posto di lavoro alle maestranze da esso dipendenti.

(4 - 00649)

RISPOSTA. — Il calzaturificio « Kent » con sede a Castel del Piano, a seguito della situazione di crisi venutasi ad aggravare nell'azienda a partire dalla fine del mese di ottobre 1976, che ha visto la messa in cassa integrazione guadagni a zero ore dei 51 dipendenti, era stato occupato dalle maestranze per sollecitare ulteriormente uno sbocco alla grave situazione aziendale.

Il calzaturificio in questione fa parte, con altri due stabilimenti in Toscana, tre in Emilia-Romagna ed uno in Sardegna, del gruppo ZOMP le cui difficoltà finanziarie hanno reso problematico l'acquisto delle materie prime necessarie per attivare la produzione, peraltro garantita per quasi l'intero anno 1977 dal volume di commesse estere già acquisite.

L'indisponibilità di capitale liquido non ha consentito, inoltre, alla società di corrispondere alle maestranze dei citati stabilimenti le competenze maturate dal mese di novembre dello scorso anno.

Trattandosi di un gruppo finanziario che opera in più regioni, vi sono stati vari incontri interregionali di tutte le forze politiche e sociali interessate, dai quali è emersa la chiara e decisa volontà di difendere i posti di lavoro, attraverso il reperimento dei mezzi finanziari necessari a definire un programma di risanamento e di rilancio delle aziende basato su oculata gestione economica.

La trattativa si è risolta positivamente a seguito dell'impegno preso, nel mese di febbraio 1977, dai rappresentanti delle regioni Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna di congelare per un anno tutti i debiti del gruppo ZOMP nei confronti dei vari istituti bancari creditori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Tina ANSELMI

15 marzo 1977

SIGNORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che le mareggiate che, in questi ultimi anni hanno colpito il lato occidentale della riviera di Follonica (Grosseto) hanno arrecato gravi danni al litorale di Prato Ranieri, rendendo la strada di servizio di tale agglomerato urbano sconnessa e pericolosa e facendo nascere, addirittura, serie preoccupazioni per la stabilità di un certo numero di abitazioni della zona;

se ha preso visione della petizione sottoscritta da oltre 2.000 cittadini di Prato Ranieri, i quali denunciano detta allarmante situazione e domandano che siano effettuati con urgenza i lavori previsti dalla perizia predisposta dalla Sezione delle opere marittime della Direzione generale del Ministero, che prevede una spesa di 78 milioni di lire;

entro quale periodo si intende dare inizio ai lavori previsti dalla perizia già ricordata, al fine di eliminare i disagi che già oggi sopportano i cittadini di Prato Ranieri e per evitare che in futuro si ripetano, aggravati, i fenomeni che hanno allarmato e allarmano gli abitanti della cennata località e dell'intera cittadina di Follonica.

(4 - 00775)

RISPOSTA. — I lavori di esecuzione di opere a difesa dal mare dell'abitato di Follonica in località Prato Ranieri, per un importo di lire 79.180.000 sono stati già appaltati

ed avranno inizio non appena le condizioni del mare lo consentiranno.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
LAFORGIA

11 marzo 1977

VIVIANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza di quanto è avvenuto nella caserma « Cadorna » di Legnano, laddove, anzichè tener conto delle giuste rivendicazioni avanzate dai sottufficiali di detta caserma, si è inteso respingere ogni richiesta con l'usuale strumento della repressione, trasferendo senza alcun motivo e senza alcun preavviso i sergenti maggiori Mellone Alfonso, Fusto Michele, Cipullo Franco, Scognamigno Giorgio, Russo Giovanni, ed i sergenti Amicuzzi Andrea e Diglio Clemente;

2) se sia a conoscenza che detti trasferimenti sono stati avanzati senza tener conto alcuno delle disposizioni emanate con la circolare n. 2925/093-3013 del 31 luglio 1975, inerente al « reimpiego dei quadri in esito alla ristrutturazione dell'esercito » e delle esigenze della caserma « Cadorna » di Legnano, il cui personale è carente del 50 per cento circa rispetto alle esigenze di servizio. (4 - 00579)

RISPOSTA. — I trasferimenti ai quali si riferisce l'onorevole interrogante sono stati determinati da esigenze di perequazione interna tra i reparti del Corpo d'armata interessato.

Essi, comunque, hanno riguardato personale celibe, che, ad eccezione di un giovane sergente inviato in Liguria, è stato assegnato ad unità dislocate in sedi viciniori, in conformità delle disposizioni inerenti al reimpiego dei quadri conseguenti alla ristrutturazione dell'Esercito.

Si soggiunge che i movimenti in parola hanno consentito di migliorare la situazione organica dei reparti di nuova assegnazione, senza recare, peraltro, pregiudizio a quelli stanziati nella caserma « Cadorna » di Legnano, che non risulta presentino carenze.

Il Ministro della difesa
LATTANZIO

16 marzo 1977